

quale hanno cercato di porre rimedio con interventi appropriati in Commissione. Mi riferisco al sottosegretario Vietti il quale illustrò — partendo dalla differenza concettuale, tra procedimento e processo, le valutazioni che la dottrina aveva fatto di queste due concezioni — l'ambito di applicabilità dell'articolo 1. A ciò si debbono aggiungere anche le dichiarazioni che ieri ha reso in modo appropriato il presidente della I Commissione, onorevole Bruno, il quale, nella veste di relatore per la I Commissione per questo provvedimento, disse, cito testualmente: «rispetto al termine processo utilizzato nel testo ed all'asserita incertezza interpretativa che potrebbe determinarsi con riferimento al termine procedimento, tale da ritenere preclusa la possibilità di espletare tutte le attività di indagine, tendo a sottolineare come la dottrina processuale abbia distinto i due concetti». In aggiunta, sempre l'onorevole Bruno, ha affermato, cito testualmente: «nell'utilizzare il termine processo il testo al nostro esame garantisce in modo inequivoco il libero svolgimento dell'attività d'indagine».

Al di là delle valutazioni che si possono svolgere circa la limitatezza dell'intervento e sulla appropriatezza dello strumento legislativo, l'emendamento poc'anzi illustrato dal collega Kessler — l'emendamento Rizzo 1.4 — e i due successivi tendono a fare chiarezza sul punto e, a fronte di possibili contestazioni future e a fronte della possibilità che la norma sia variamente interpretata dai giudici di merito che possono susseguirsi, nonché a fronte della necessità di porre mano a un dovere di chiarezza che in questo testo è mancato, si pongono il problema e lo risolvono in maniera estremamente chiara. Pertanto, ritengo che l'emendamento in questione — Rizzo 1.4 — e gli altri due emendamenti successivi debbano essere approvati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Falanga, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente soltanto per segnalare la singolarità del fatto che in aula questa mattina ho ascoltato autorevoli esponenti dell'opposizione anticipare non già l'eventualità che i giudici del nostro paese potranno, per quanto attiene a questo provvedimento, sollevare la questione di incostituzionalità rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, ma che il giorno 25 i giudici di un determinato tribunale solleveranno la questione di incostituzionalità. Allora, il mio è un suggerimento di moderazione: lasciamo ai giudici le valutazioni che devono compiere ed eventualmente affidare l'esame, sotto il profilo della costituzionalità, ai giudici della Corte costituzionale. E noi, in quest'aula, limitiamoci a svolgere quelle riflessioni di ordine politico — e perché no? — anche di ordine tecnico per chi ne abbia gli strumenti culturali adeguati (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Falanga.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per far rilevare che il contributo offerto dal collega Cola non è stato di grande utilità sul punto in questione. Il collega Cola ha ammesso ed ha auspicato che la norma sulla sospensione si estenda fino alla fase dell'avviso di garanzia negando, però, che questo sia il testo oggetto della nostra valutazione.

Ora, voglio solo far notare, anche sulla scorta dei sistemi di garanzia esistenti negli altri paesi europei (alcuni dei quali sono stati oggetto di missione e di indagine conoscitiva diretta anche da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere), che è davvero grave che la norma sulla sospensione possa essere interpretata come preclusiva anche delle indagini preliminari, poiché, in questo modo, si perviene ad una sorta di immunità « tomba-

le », perché non vi è neanche la possibilità di avviare, a garanzia dell'imputato, una fase di verifica che può concludersi nel rilievo e nel riscontro della mancanza di elementi di colpevolezza tali da giustificare il processo nella fase dibattimentale.

Dunque, in questo caso siamo andati oltre le intenzioni, e credo...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, la invito a concludere.

PIERLUIGI MANTINI. ...che la Corte costituzionale non potrà non rilevarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	529
<i>Votanti</i>	515
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	258
<i>Hanno votato sì</i>	221
<i>Hanno votato no</i> ..	294).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	530
<i>Votanti</i>	514
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	258
<i>Hanno votato sì</i>	220
<i>Hanno votato no</i> ..	294).

Conseguentemente è precluso l'emendamento Cento 1.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.65.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame vi dimostriamo che eravamo disponibili al confronto, fermo restando che la modifica che introducete è incostituzionale. Nel caso si fosse voluto discutere in termini astratti, senza essere legati ad una singola posizione, una eventuale modifica da introdurre nella Costituzione per tutelare meglio le cinque più alte cariche dello Stato, infatti, avremmo collaborato per tentare un confronto di merito su tali ipotesi.

Allora, l'obiezione che muoviamo mira a modificare proprio una delle questioni fondamentali...

PRESIDENTE. Onorevole Mascia...

GRAZIELLA MASCIA. ...cioè quello che voi scrivete nell'articolo 1, vale a dire che non possono essere sottoposte a processi penali, per qualsiasi reato, queste cinque alte cariche dello Stato.

In nessun ordinamento di altri paesi europei (come si può riscontrare dalla documentazione che ci è stata fornita dagli uffici) esiste questo tipo di prerogativa: ogni ordinamento, infatti, parla di funzioni relative al proprio mandato, e naturalmente non si tratta di reati comuni (per qualsiasi reato).

Allora, nell'ipotesi astratta che si volesse ragionare su una migliore tutela di tali cariche istituzionali, abbiamo formulato la proposta di escludere totalmente i reati comuni. Naturalmente, con la proposta emendativa di cui sono prima firmataria, facciamo riferimento all'articolo 8 del codice penale, il quale elenca i casi che possono essere definiti delitto politico. Il delitto politico comprende un'ampia gamma di reati, ma deve avere la connotazione di « politico », che viene definita dal giudice.

Noi pensiamo che in questi termini sarebbe stato possibile, nell'ambito di

un'ipotesi astratta, ragionare su un allargamento delle prerogative riferite alle cariche istituzionali più significative. Questo concetto del « qualsiasi reato » segna, invece, che stiamo affrontando una questione di privilegio, e non una questione di prerogative istituzionali. Noi la affrontiamo in termini positivi; poi vi saranno una serie di proposte emendative proposte da altri colleghi, che procedono per esclusione, ma ribadisco che intendiamo farlo in termini propositivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	520
<i>Votanti</i>	506
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	254
<i>Hanno votato sì</i>	218
<i>Hanno votato no</i> ..	288).

Onorevoli colleghi, a questo punto propongo di sospendere la seduta fino alle ore 12,30, riprendendola con l'esame dell'emendamento Finocchiaro 1.7. Le votazioni avranno luogo dalle ore 12,30 alle ore 14, dopodiché, se non sarà ultimato l'esame del provvedimento, la seduta riprenderà alle ore 16.

Non essendovi obiezioni, sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 12,30.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,50.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Onorevoli colleghi, in questo provvedimento si parla di sospensione dei processi per qualunque reato. Ciò rende davvero questo emendamento presentato dal senatore Schifani davvero singolare, non solo perché è stato pensato per una sola persona, ma anche perché riuscirà nel singolare risultato di ottenere lo scopo opposto rispetto a quello che afferma di voler ottenere. In filosofia, si chiama eterogenesi dei fini, in politica merita definizioni meno suggestive e certamente non lusinghiere.

Ho riflettuto sull'argomentazione un po' ipocrita — ma l'ho presa sul serio — secondo la quale questo emendamento, così urgente ed impellente, che non può essere incanalato nell'iter corretto della modifica costituzionale, sarebbe uno scudo indispensabile per tutelare non già le persone, ma le delicate funzioni istituzionali delle più alte cariche dello Stato.

Ho una convinzione semplice, che magari potrà sembrare banale. Ritengo che la migliore tutela per la funzione consista nell'autorevolezza di chi la ricopre. Potrei portare molti esempi, anche tratti dalla storia del nostro paese, ma rimango sul piano teorico.

Pensiamo soltanto per un attimo alla Presidenza della Corte costituzionale: questa funzione esprime la più alta garanzia del rispetto della legge. Infatti, la Costituzione, lo sapete meglio di me, è la legge fondamentale dello Stato. Come si fa a pensare di tutelare questa funzione, sottraendo la persona che la ricopre dal rispetto della legge ordinaria, per qualunque reato, dal rispetto di quella legge a cui sono sottoposti tutti gli altri cittadini? Come fate a costringere il titolare del principio di legalità a violare questo stesso principio di cui dovrebbe essere il custode più geloso? Così pensate di accrescere o di diminuire il prestigio di questa funzione? Pensate di tutelarla in misura maggiore o minore? Lascio a voi la risposta.

La mia risposta è che la migliore tutela per la funzione consista nell'autorevolezza

di chi la ricopre (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	435
Votanti	425
Astenuti	10
Maggioranza	213
Hanno votato sì	179
Hanno votato no ..	246).

Prendo atto che l'onorevole Baiamonte non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, non ha funzionato il mio dispositivo di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ruta 1.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	454
Votanti	439
Astenuti	15
Maggioranza	220
Hanno votato sì	184
Hanno votato no ..	255).

Prendo atto che gli onorevoli Taormina e Baiamonte non sono riusciti a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.9-bis, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	458
Votanti	443
Astenuti	15
Maggioranza	222
Hanno votato sì	186
Hanno votato no ..	257).

Prendo atto che l'onorevole Taormina non è riuscito a votare.

Avverto che la prima parte dell'emendamento Franceschini 1.10 risulta preclusa dalla reiezione dell'emendamento Ruta 1.8, di contenuto identico. La parte consequenziale sarà posta in votazione congiuntamente all'emendamento Ruta 1.44, recante contenuto identico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	467
Votanti	451
Astenuti	16
Maggioranza	226
Hanno votato sì	192
Hanno votato no ..	259).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	467
Votanti	452
Astenuti	15
Maggioranza	227
Hanno votato sì	196
Hanno votato no ..	256).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare prima, ma evidentemente lei era disattento.

Onorevoli colleghi, svolgiamo questi interventi soprattutto per una convinta manifestazione di rispetto nei confronti della libertà dei nostri interlocutori e della loro capacità di scelta, soprattutto nei confronti degli esponenti della maggioranza. Li svolgiamo anche per rispondere al popolo italiano, per rispondere all'attenzione della gente nei confronti di questa come di tutte le leggi che si elaborano in questo Parlamento.

Però, credo si possa, sia pure nei tempi brevi che ci sono assegnati, fare il punto sulla sostanziale sorpresa legislativa nei confronti del testo in esame. Questo somiglia sempre più ad una grida, ad un editto, ad una bizzarra forma di imposizione, in un sistema già perfetto, di una norma stravagante che contiene in sé, oltre ai principi incostituzionali già denunciati, anche una distorsione dell'ordinamento processuale.

Vi rendete conto cosa succederebbe se venissero respinti gli emendamenti con i quali si tenta di correggere il tiro, di non far passare l'impostura del colpo di spugna su qualsiasi reato? Quest'ultima sarebbe offensiva — come più volte vi abbiamo detto — per lo stesso destinatario, o per i destinatari, della norma, che non è più una norma di garanzia. Sulle norme di garanzia abbiamo speso l'intera XIII legi-

slatura, anche insieme. Tuttavia, tali norme non hanno nulla a che vedere né con la riforma delle garanzie, né con la riforma della giustizia penale che, insieme a tutte le leggi di interesse generale, ivi compreso l'indulto, è stata messa in un canto: il Parlamento è stato espropriato ormai da due anni. Come vi sentite di farlo passare sotto silenzio? Certamente avrete letto i fascicoli della documentazione che vi sono stati offerti.

In questo caso non si tratta di tecnica legislativa: lasciate stare i giuristi, gli arzigogoli. Qui si chiede il capovolgimento di una norma già esistente. Mi riferisco all'articolo 96 della Costituzione che ha previsto l'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, che non sono una categoria particolare del nostro sistema, ma reati comuni che possono essere commessi dal Presidente del Consiglio nel corso del suo mandato. Come si può pretendere di utilizzare l'espressione « qualsiasi reato », compresi quelli nei quali il Presidente del Consiglio è parte offesa (reati di attentato alla Costituzione o alla sicurezza generale)? Come si può non avvertire l'inutilità, la superfluità, la stravaganza, lo scandalo legislativo contenuto all'interno di questa legge? *Lex*, riunire, normare: cosa c'è di legge in un atto di imperio di questo tipo? Vi esortiamo a ragionare.

Vi è una prima vittima sicura di questo abuso legislativo ed è esattamente il Presidente del Consiglio. Egli ieri ha deciso di tornare a parlare nella sua veste di imputato presidiato dalla più alta delle garanzie che il nostro sistema costituzionale prevede: la presunzione di innocenza. Presidiato dalla presunzione di innocenza, egli ha ritenuto di rendere dichiarazioni e ne vuole rendere altre il 25. Voi lo imbastigate perché, dall'approvazione di questa legge, non gli sarà consentito di dimostrare quello che egli, come è nel suo diritto, pretende di dimostrare al popolo italiano. Non è un caso che egli abbia annunciato la necessità di fare tale interrogatorio. Non ha avvertito assolutamente alcuna lesione di carattere internazionale.

Il nostro sistema, all'articolo 205, prevede una guarentigia particolare per il

Presidente del Consiglio, per le alte cariche dello Stato: quella di essere sentiti come testimoni e parti lese, per assicurare la continuità del loro mandato, a palazzo Chigi. Cosa c'entra, poi, tutto questo sistema? Cosa c'entra questa epigrafe che voi scrivete? Deve essere interrotto ogni processo per qualsiasi reato mettendo il bavaglio all'articolo 27 della Costituzione, alla presunzione di innocenza, al sacrosanto diritto di un imputato, ancorché Presidente del Consiglio, di illustrare in un tribunale la tesi che ritiene di dover illustrare!

Dunque, aiutate voi stessi, votando a favore degli emendamenti presentati, a migliorare questo aberrante testo legislativo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vi è una specificità che colpisce, nell'esame della norma sottoposta alla nostra approvazione: questa è una norma che dilata, al di là di ogni ragionevolezza, i confini della sua applicabilità. In altri termini, si introduce una disciplina di favore e si dice che tale disciplina può essere invocata sempre, in ogni luogo e in ogni tempo, per tutti i reati possibili ed immaginabili. Ciò in qualche misura contrasta con il principio di ragionevolezza che deve ispirare l'attività di normazione. La norma, infatti, altro non è che un comando rivolto in astratto all'intera collettività, ma il comando ha un senso ed una ragionevolezza se si muove in confini determinati e precisi; dunque, la norma è valida in quanto ha dei limiti.

Questi limiti, nella fattispecie al nostro esame, non esistono affatto, giacché questa maggioranza, nello spasmodico tentativo di buttare nell'ambito del nostro ordinamento giuridico una rete che possa salvare, in termini di assoluta certezza, la persona che ricopre cariche istituzionali, fa un'operazione ... (*Applausi dei deputati*

del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	519
Votanti	503
Astenuti	16
Maggioranza	252
Hanno votato sì	217
Hanno votato no ..	286).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	504
Votanti	489
Astenuti	15
Maggioranza	245
Hanno votato sì	213
Hanno votato no ..	276).

Prendo atto che gli onorevoli Cozzi e Brusco non sono riusciti ad esprimere il proprio voto. Prendo, altresì, atto che l'onorevole Cammarata non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 1.66.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Nelle vicende storiche che hanno interessato, dalla rivoluzione francese in poi, le questioni relative all'immunità e alle prerogative istituzionali e parlamentari, è possibile riscontrare — come ci racconta Zagrebelsky — che in altri momenti della storia si sono confuse le prerogative con i privilegi. In particolare, Zagrebelsky scrive: le successive vicende della rivoluzione francese mostrano con chiarezza un altro modo di intendere le garanzie dei rappresentanti come veri e propri privilegi destinati ad assicurare una posizione di intangibilità a chi ne poteva godere, al fine di sottrarre i deputati — in quel caso — alla vigenza delle leggi comuni e di garantire il massimo di stabilità alle forze politiche al potere.

La parte del comma 1 dell'articolo 1, che con l'emendamento in oggetto ci proponiamo di abolire e che parla proprio della possibilità di non procedere per reati anche riguardanti fatti antecedenti al mandato del soggetto di cui si parla, conferma che non siamo di fronte ad una prerogativa — non si capisce, infatti, con quale *ratio* bisognerebbe impedire il processo per reati antecedenti all'assunzione della carica —, ma si tratta semplicemente di un privilegio, come lo furono i privilegi del sovrano, che poi nel corso della storia si è proceduto ad abolire per arrivare ai giorni nostri, distinguendo quello che è consentito per difendere e tutelare la carica istituzionale e il diritto allo svolgimento dei propri mandati da quello che è, a tutti gli effetti (come in questo caso), un privilegio per sottrarsi alle leggi che riguardano, invece, tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Intervengo, signor Presidente, a titolo personale, per chiedere di sottoscrivere l'emendamento in oggetto, a prima firma dell'onorevole Mascia, che mi sembra di straordinaria importanza. Indubbiamente, non mi faccio illusioni: l'emendamento, come ha ben

spiegato la collega, ha l'obiettivo, infatti, di espungere dalla norma l'applicazione del principio di favore a fatti antecedenti l'assunzione della carica ed è chiaro che la disposizione normativa in oggetto è stata proposta, e verrà approvata, proprio affinché passi questo principio. Ma poiché questo è l'intendimento vero della maggioranza, e qui sta il cuore dell'azione politica della maggioranza, su questo è fermissima anche la nostra opposizione.

Se questa norma vuole essere sul serio una legge, cioè vuole avere i suoi caratteri naturali di generalità ed astrattezza, se veramente si vuole fugare il dubbio — che per noi, ovviamente, è una certezza — che questa legge venga approvata per risolvere le vicende giudiziarie del Presidente Consiglio, questa maggioranza può fornire al mondo intero — atteso il ruolo che ormai stiamo assumendo all'interno dell'Unione europea — la prova che stiamo affermando il falso, che siamo faziosi e in malafede.

Ebbene, approvando questo emendamento rimarrà un principio indubbiamente iniquo ed ingiusto, ma la norma non potrà trovare applicazione in quel famosissimo e ormai notissimo processo al quale guarda il mondo intero e nell'ambito del quale il Presidente del Consiglio — com'è noto — è imputato per reati di gravissima rilevanza penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.66, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	520
<i>Votanti</i>	504
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	253
<i>Hanno votato sì</i>	214
<i>Hanno votato no</i> ..	290).

Prendo atto che gli onorevoli Viespoli e Pistone non sono riusciti ad esprimere il

proprio voto e che quest'ultima ne avrebbe voluto esprimere uno favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 1.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	519
<i>Votanti</i>	504
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	253
<i>Hanno votato sì</i>	217
<i>Hanno votato no</i> ..	287).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, il presente emendamento si propone di escludere dal blocco previsto da questo articolo 1 i procedimenti, iniziati nei confronti delle cinque cariche di cui sappiamo, prima dell'assunzione della carica. Altrimenti — colleghi —, in caso di mancata approvazione di questo emendamento, il ragionamento svolto da molti esponenti della maggioranza, secondo il quale questa norma servirebbe per evitare strumentali sconfinamenti del potere giudiziario nell'ambito politico, non avrebbe alcun valore.

Come si può pensare, o anche solo ipotizzare, che si tratti di uno strumentale intervento della magistratura che intende colpire un politico o la politica se tale intervento è avvenuto prima che la persona poi imputata assumesse la carica politica? Facciamo l'ipotesi di un'iniziativa giudiziaria posta in essere nei confronti di un imprenditore che non ha pagato le tasse o contro un normale cittadino che non ha fatto il suo dovere, ad esempio, di dipendente pubblico e che successivamente, dopo l'inizio dell'indagine, dopo l'intervento della magistratura, abbia as-

sunto una delle qualifiche di cui oggi discutiamo; come si può pensare che, in questo caso, l'intervento della magistratura, avvenuto nei confronti di un cittadino che non era in politica, possa essere definito strumentale, improprio, come un'invasione di campo della magistratura nei confronti della politica?

Allora — colleghi —, in senso astratto, esiste il problema di regolare i rapporti tra i vari poteri (tra politica e magistratura) ed esiste, sicuramente, anche il problema di evitare iniziative strumentali della magistratura, sempre possibili, nei confronti della politica; a ciò non siamo insensibili e anche la Costituzione e le altre parti della proposta di legge che stiamo discutendo ne trattano.

Tuttavia, non è questo il modo di risolvere la questione, in quanto esiste anche il problema opposto, vale a dire quello dello sconfinamento della politica nell'ambito del potere giudiziario, quello dell'intervento strumentale della politica per bloccare il legittimo e regolare corso della giustizia nonché l'espletamento di un potere dello Stato.

Questo, però, è ingiustificabile. Questo è ciò che stiamo facendo. Se non approveremo questo emendamento, il testo di legge dirà che un qualsiasi libero cittadino, che abbia alle spalle una pendenza con la giustizia che non riguardi affatto la politica, nel momento in cui assume la carica, può liberarsi da questo carico, può sospendere automaticamente a tempo indefinito, per qualsiasi reato, i suoi conti con la giustizia. Ebbene, se diciamo questo — e con la legge che state approvando state dicendo questo —, ciò significa non più tutela della politica nei confronti della magistratura ma pesante interferenza della politica nei confronti di un altro potere dello Stato. Significa fare delle alte cariche dello Stato una specie di talismano, a cui ricorrere quando si hanno problemi con la giustizia, un possibile rifugio per chi ha qualche conto in sospeso con la giustizia. Colleghi, questo è ciò che avverrà se non approveremo questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come spesso mi accade, mi trovo totalmente d'accordo con le argomentazioni testé sviluppate dal collega Kessler e mi trovo totalmente d'accordo con l'emendamento che egli ha proposto e che tra breve sarà posto in votazione, tanto che chiedo di sottoscriverlo.

Oltre a ciò, mi preme sottolineare un dato importante: con questo emendamento, il collega Kessler fa una proposta estremamente seria per inserire una disciplina di favore, da noi ampiamente osteggiata, nell'ambito di un rapporto tra i poteri dello Stato che, in qualche misura, possa atteggiarsi ad una maggiore dose di ragionevolezza e, tutto sommato, ad un miglior senso di equilibrio istituzionale. Perché dico questo? Perché, con questo emendamento, manteniamo l'applicabilità della disciplina di favore anche ai fatti anteriori all'assunzione dell'incarico istituzionale; tuttavia, facciamo questo inserendo i fatti anteriori nell'ambito di una disciplina processuale che a me sembra più corretta e che, senz'altro, è più corretta rispetto a qualsivoglia sospetto di parzialità e di favoritismo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma a questo emendamento, perché lo ritengo opportuno e in sintonia con il sentire del paese, che vuole che i problemi della giustizia non portino a situazioni di favore scandalose. Stiamo per approvare un testo di legge che non è in sintonia con quanto la cittadinanza italiana si aspetta. Il cittadino italiano può comprendere le garanzie per i parlamentari soltanto per le opinioni espresse in quest'aula o fuori, nell'ambito dell'attività politica. Ma, per i reati comuni non è tollerabile una diver-

si di trattamento. I costituzionalisti che sono autorevolmente intervenuti hanno già dimostrato come questo sia un testo di legge incostituzionale. Su questo aspetto non intervengo. Vorrei dire, semplicemente, che dal punto di vista politico è un'aberrazione. Si è disquisito tanto se bisognasse chiamarlo lodo Maccanico o lodo Schifani. Basta chiedersi: *cui prodest?*, per sapere che trattasi del lodo Berlusconi, il quale dovrebbe avere il senso dello Stato. Invece, non lo ha dimostrato in nessun comportamento, da due anni a questa parte, inchiodando il Parlamento a discutere semplicemente leggi *ad personam* invece che leggi riguardanti la riforma della giustizia, il diritto processuale civile, il diritto fallimentare e così via. Ora il paese non ne può più e neanche la democrazia italiana. Abbiamo il dovere di approvare questo emendamento e di ribellarci alle imposizioni che ci vengono dal Presidente del Consiglio che, in questo caso, dimostra di non avere assolutamente senso dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, vorrei aggiungere anche la mia firma a questo emendamento. Lo diceva poco fa l'onorevole Kessler: c'è in Italia un problema di rapporti tra politica e magistratura che grava da oltre 10 anni sulla nostra democrazia e noi non lo ignoriamo. Voi dite che il guasto sta nella politicizzazione della magistratura. Io credo che le cause siano molte e tra queste l'inadeguatezza della politica e la sua lontananza dai cittadini, che ha portato ad assegnare alla magistratura un ruolo assolutamente improprio e di supplenza. Una causa è anche la barbarie dello scontro politico, aggravata da un'interpretazione gladiatoria e proterva del maggioritario, che porta a scegliere il terreno giudiziario come arma impropria contro l'avversario.

Voglio dirlo anch'io all'onorevole Fragalà. Noi siamo contrari all'uso politico della giustizia, vogliamo vincere sul piano

delle idee, perché abbiamo idee migliori, progetti più adeguati ad una democrazia moderna, donne e uomini più affidabili, ma siamo, a differenza di voi, anche contrari all'uso privato della giustizia, quello di chi pensa anche lontanamente di poter comprare le sentenze e soprattutto contestiamo l'uso privato del Parlamento di cui oggi abbiamo un'ennesima dimostrazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.16, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Ognuno voti per sé.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	514
<i>Votanti</i>	500
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	251
<i>Hanno votato sì</i>	215
<i>Hanno votato no</i> ..	285).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 1.17 e Kessler 1.18, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	519
<i>Votanti</i>	502
<i>Astenuti</i>	17
<i>Maggioranza</i>	252
<i>Hanno votato sì</i>	218
<i>Hanno votato no</i> ..	284).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.19, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Onorevoli colleghi, fatemi la cortesia ... sembra veramente ...

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	509
<i>Votanti</i>	493
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	247
<i>Hanno votato sì</i>	216
<i>Hanno votato no</i> ..	277).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franceschini 1.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	518
<i>Votanti</i>	501
<i>Astenuti</i>	17
<i>Maggioranza</i>	251
<i>Hanno votato sì</i>	215
<i>Hanno votato no</i> ..	286).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, è ben strano questo provvedimento, colleghi, che è partito come attuazione dell'articolo 68 e finisce come la vergogna Schifani. Ben strana la storia di questo provvedimento.

Con l'emendamento in questione, su cui chiedo un minimo di attenzione, si cerca di mettere un limite alla vergogna che si sta portando avanti. Nell'emendamento in questione si dice che debbono essere esclusi i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Credo che molti sappiano di cosa si tratta: mi permetto di dire che si parla dei reati di associazione mafiosa. Io

credo che escludere reati di mafia dovrebbe essere un'esigenza sentita da tutto il Parlamento ma, prima di tutto, credo che dovrebbe essere un'esigenza sentita dalle cosiddette cinque alte autorità dello Stato che sono chiamate in questione. Questa esigenza dovrebbe essere tanto sentita in ragione del fatto che, di fronte ad un'accusa di questo tipo, la cosa normale sarebbe che qualcuno voglia difendersi, voglia tutelarsi perché non si possono avere responsabilità simili quando sulla testa c'è un'accusa di questo tipo. Voi fate un'operazione che ha dell'incredibile. Anche a colui che volesse difendersi di fronte ad un'accusa di questo tipo, con la sospensione del processo, impedito di difendersi. Voi che vi dite garantisti, da questo punto di vista, impedito a qualcuno di dimostrare la propria innocenza. Questo è grave (e mi rivolgo soprattutto a quella destra che tante volte parla di etica e di morale, che in Sicilia tante volte ha dichiarato di essere contro la mafia)! Cosa fate, colleghi della destra, di fronte ad un'accusa di questo tipo? Voi accettate supinamente una cosa vergognosa. Ma la cosa è vergognosa anche in ragione di un altro dato. Come si può pensare di essere Presidente del Consiglio, Presidente della Camera o Presidente del Senato quando si ha sulla propria testa un'accusa come quella di essere legato ad un'associazione mafiosa?

Voi permettete questo e aggiungo — mi rivolgo, soprattutto, a quegli stolti che fanno finta di non capire — che la mafia esiste ed è intrecciata con la politica: la mafia è reale e va combattuta fino in fondo.

Approvare questo emendamento significa lottare contro la mafia: chiedo, quindi, al Parlamento un minimo di serietà e un po' di orgoglio per tutelare questo nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, è difficile negare la giu-

stezza delle argomentazioni testé svolte dal collega Bielli.

Ci troviamo di fronte ad una disciplina a tutto campo — come, a più riprese, abbiamo denunciato — che si applica per i fatti realizzati e commessi in ogni tempo attraverso un automatismo legislativo che attaccheremo di qui a poco, ma che, in questo momento, dobbiamo considerare come facente parte della normativa.

Ci poniamo un interrogativo, evidentemente retorico, ma di grande importanza: possiamo noi, come rappresentanti di una democrazia evoluta, importante, sopportare un sistema giuridico che permette una paradossale conseguenza legislativa? Si consente cioè che un'alta carica istituzionale — facciamo il caso del Presidente del Consiglio — possa svolgere il suo ruolo e la sua funzione in presenza di un pesantissimo sospetto — quale è quello connesso ad un procedimento penale — concernente una grave imputazione quale è quella descritta dall'articolo 416-bis del codice penale.

Da ciò consegue l'assoluta ragionevolezza di questo emendamento, giacché all'interrogativo retorico che prima proponevo, evidentemente, non si può dare che una sola ed una semplice risposta: no!

Se, quindi, dobbiamo impedire questo *tout court* l'emendamento in questione diventa importante, essenziale; d'altra parte, l'articolo 416-bis del codice penale fotografa una tristissima specificità del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, come ha correttamente detto il collega Bielli, questo emendamento denuncia — se volete anche in maniera provocatoria — uno dei più grossi limiti di questo provvedimento che è quello di sospendere automaticamente tutti i processi a carico di alte cariche dello Stato, quale che sia l'imputazione o, comunque, il titolo di indagine a loro carico.

Si tratta di un'aberrazione perché una cosa è immaginare un sistema di prote-

zione sottoposto all'esame delle Assemblee parlamentari alle quali, bene o male, si voglia o non si voglia, spetta, in ogni caso, la verifica della compatibilità tra il ruolo istituzionale ricoperto e la gravità delle accuse mosse, altra cosa è ritenere che qualsiasi processo, di qualsiasi tipo, debba, comunque, venire sospeso.

Nel caso in cui, per strada e in maniera civile, una persona qualsiasi vi domandasse se ritenete compatibile un reato gravissimo, o un'indagine gravissima, con la copertura di qualsiasi carica pubblica — anche quella di semplice consigliere comunale — rispondereste che ciò è possibile (*Commenti del deputato Bornacin*)? Penso proprio di no!

Allora vi dico che questo emendamento ha una sua logica, una sua profondità e, soprattutto, ha una sua dignità, che nessuno di voi può negare: detto ciò, vi invito ad approvarlo (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

MAURA COSSUTTA. Ma allora fate queste cose di fronte al Presidente?

PRESIDENTE. Non ho visto niente di irregolare, altrimenti...

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	519
Votanti	503
Astenuti	16
Maggioranza	252
Hanno votato sì	218
Hanno votato no ..	285).

Mi scusi, più che fare il controllore non so ... ho anche un binocolo.

MAURA COSSUTTA. Era sul tabellone.

IGNAZIO LA RUSSA. Calma, Cossutta!

MAURA COSSUTTA. Allora, votate ognuno per sé.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.22, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	515
Votanti	500
Astenuti	15
Maggioranza	251
Hanno votato sì	212
Hanno votato no ..	288).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, colleghi, il testo in esame prevede la sospensione dei processi, ma fino a quando? Il testo usa una frase sibillina: fino alla cessazione delle stesse cariche. Cosa significa? Fino al termine del mandato in corso? Ma di quale mandato? Del primo, del secondo, del terzo? E se il soggetto che ricopre questa carica si vuole candidare ad un'altra carica, rispetto alle cinque prese in considerazione, cosa succede? Il processo rimane sempre sospeso? I colleghi della maggioranza dicono che è un caso teorico, di scuola che non ha riscontro nella realtà.

Ho visitato la galleria dei Presidenti: vi sono belle fotografie che talora raccontano storie illustri e a volte documentano una straordinaria longevità istituzionale. Nilde Iotti, che ha ricoperto il ruolo di Presidente della Camera per 13 anni (dal 20 giugno del 1979 al 22 aprile del 1992), è

stata rieletta per ben tre mandati. Sandro Pertini è stato rieletto per due mandati (dal 1968 al 1976), poi eletto per sette anni Presidente della Repubblica. È impossibile immaginare che persone di questa statura morale e politica potessero anche lontanamente concepire di rinviare il momento del giudizio anche di un solo giorno, qualora fossero stati ingiustamente accusati. Sarebbe assurdo pensare che avrebbero potuto accettare di essere tutelati da un privilegio che li avrebbe resi diversi dagli altri di fronte alla legge. Cito queste persone...

GIORGIO BORNACIN. Oscar Luigi Scalfaro.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. ...non tanto per indulgere, in modo un po' masochistico, nel sottolineare le enormi differenze fra la classe politica del dopoguerra e quella che ci governa adesso, ma per dimostrarvi che la durata dell'impegno alla guida delle istituzioni dello Stato può essere anche molto lunga e che appare un correttivo di banale buonsenso specificare la durata della sospensione.

Dietro vi sono diritti fondamentali, il diritto alla difesa degli imputati, al risarcimento delle vittime dei reati, nonché il principio stesso della ragionevole durata del processo, grande conquista di civiltà giuridica. È un principio che tutti i veri garantisti, colleghi, dovrebbero impegnarsi ad applicare, a rendere operante, evitando le insopportabili lentezze che tanti cittadini subiscono come una grave violazione della loro personale libertà.

Come può essere ragionevole la durata di un processo che non si sa quanto dura (è una durata senza « se » e senza « ma ») e come può essere giusto un processo che, durante un arco di tempo indefinito e, quindi, potenzialmente infinito, nega agli imputati il diritto a difendersi ed alle vittime il diritto ad essere risarciti e ad ottenere giustizia e che nega istituti di garanzia importanti come il diritto al dibattimento, il principio della formazione della prova nel dibattimento?

Con il suddetto provvedimento cancellate questi principi; è come un gigantesco

bianchetto che cala su tutte le più importanti garanzie introdotte dalla riforma del codice del 1989. Questo tipo di sospensione è una restaurazione che va contro il garantismo ed anche per questo motivo noi la contrastiamo fermamente (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, concordo con le argomentazioni di merito proposte dalla collega, ma la collega relatrice sta esercitando il suo diritto all'informazione...

PRESIDENTE. Onorevole relatrice...!

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo scusa.

LUCIANO VIOLANTE. Le chiedo di chiudere il giornale perché vorrei rivolgermi a lei. È difficile che possa seguire i lavori, leggendo *Il Messaggero*, perché è una lettura interessante...

PRESIDENTE. È *la Repubblica*.

LUCIANO VIOLANTE. Se è *la Repubblica*, va bene così.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. È *Il Mattino*.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Mazzoni, poiché lei si è pronunciata contro questo emendamento, vorrei chiedere a lei, alla Commissione, al presidente quale sia l'interpretazione della Commissione, della maggioranza in merito a questa norma. Vorremmo sapere se siate contrari perché è inutile, in quanto è chiaro che si tratta di sospensione per un solo mandato, oppure, se ciò non è chiaro, voi ritenete che, invece, si tratti di sospensione, finché si prolungano i mandati appartenenti alle cinque funzioni di cui abbiamo parlato.

Vorremmo saperlo perché è utile per comprendere, anche dal punto di vista interpretativo, quale sia la portata di questa norma e per una ragione non secondaria: infatti, quando scadrà uno dei mandati, è chiaro che vi sarà un problema e si rischia di aprire un altro conflitto fra potere politico e magistratura.

Prego pertanto il relatore di chiarire quale sia l'interpretazione che la maggioranza attribuisce a questa norma.

PRESIDENTE. Va bene, se volete rispondere al quesito...

ANTONIO LEONE. Ma dove sta scritto?

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Abbiamo già risposto!

PRESIDENTE. Direi che, anche per un fatto di cortesia, se si chiede al presidente di Commissione di parlare..

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione generale, durante la quale credo che il presidente Violante non fosse presente, ma sicuramente avrà letto i resoconti, è stato detto chiaramente quali sono le motivazioni a sostegno del diniego di tutti gli emendamenti.

Ritornare su questo e dire il motivo per cui i relatori hanno ritenuto di rigettare gli emendamenti significa legittimamente tornare su un argomento che è stato oggetto di riflessione e di meditazione sia in Assemblea sia in Commissione. Detto questo, giacché il provvedimento fa riferimento ripetutamente alla funzione, e questo è stato sottolineato, non di certo alla persona, noi crediamo che la norma, così come posta, sia nello spirito di quello che il Senato e la Camera si apprestano ad approntare.

Pertanto, le considerazioni svolte dal presidente Violante, che in qualche modo meritano alcune riflessioni, sono state considerate e rigettate (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

FRANCESCO GIORDANO. Non abbiamo capito niente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ha espresso un parere in dissenso rispetto a quella che è la *ratio*... Onorevoli colleghi, vi prego!

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di una provocazione che regolava la richiesta di chiarimento. Mi faccia capire, presidente Bruno, sono un po' lento: mi scusi, questa sospensione si applica soltanto una volta o finché durano le funzioni (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)?

PRESIDENTE. Onorevole Paolone... non abusi della nostra amicizia!

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che il testo, nella stesura attuale sia abbastanza chiaro; se la funzione dovesse continuare anche dopo la legislatura, rimarrebbe la norma nella formulazione così come è. Ne avevamo già discusso, presidente Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cosa ha rilievo per il diritto di difesa delle vittime del reato (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.23, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	522
<i>Votanti</i>	505
<i>Astenuti</i>	17
<i>Maggioranza</i>	253
<i>Hanno votato sì</i>	214
<i>Hanno votato no</i> ..	291).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.24, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	515
<i>Votanti</i>	502
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	252
<i>Hanno votato sì</i>	210
<i>Hanno votato no</i> ..	292).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare su questo argomento perché esso è fondamentale per la legittimità e la possibilità di accettare questa norma di legge. Stiamo prevedendo un « blocco » dei processi, che è — come voi volete, avendo negato ai nostri emendamenti la possibilità di modificare il testo — automatico. Non vi è la possibilità per l'alta carica interessata, per esempio, di rinunciare proprio per potersi difendere in un processo.

È automatico per qualsiasi reato: non avete accettato nessuna esclusione. Reati di sangue, reati connessi o non connessi alla funzione, reati commessi prima della carica, reati sui quali la magistratura era già intervenuta prima della carica. Tutti questi vengono bloccati ed ora, se non accettate questi emendamenti, il « blocco » sarebbe anche a tempo indeterminato.

Colleghi, questo è, come vi è già stato detto, impensabile per varie ragioni. La prima è perché le vittime del reato non possono attendere indefinitamente che la persona interessata cessi da una o dall'altra carica o dal rinnovo delle cariche, che può ricoprire per moltissimi anni, come abbiamo visto da esempi storici.

Ma credetemi, colleghi, la norma che state per approvare senza questi emendamenti non è neanche una forma di tutela per la carica: è, in realtà, una forma di grave imbarazzo per l'alta personalità, la quale, scadendo dalla carica e volendo legittimamente ricandidarsi, ad esempio, per la stessa carica — o per una diversa, ma tra quelle tutelate —, sarà perseguitato dal sospetto, da parte di molti — ad esempio da parte dell'opinione pubblica — di volersi ricandidare per mantenere ancora questa tutela! A questo punto, per le alte cariche dello Stato, sarà ben altro che una tutela della loro tranquillità, della loro funzione, del loro prestigio, come discettava molto bene ieri anche il sottosegretario Vietti. Sarà, al contrario, un ulteriore elemento di grave imbarazzo per l'alta carica dello Stato, di disonore, e certamente non di tutela del prestigio delle istituzioni *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, nella precedente legislatura io ho avuto modo di confrontarmi a lungo con l'attuale presidente della Commissione giustizia, avvocato Pecorella, e con l'onorevole Saponara e si discuteva molto sulla ragionevole durata dei processi, sul giusto

processo. Con questo provvedimento, in verità, il processo lo si evita: nulla a che vedere con le discussioni che sono state fatte.

Ma mi rivolgo a lei, Presidente della Camera, onorevole Casini. Lei poc'anzi ha fatto una cosa che io considero importante e positiva: ha sollecitato il presidente Bruno a provare a rispondere e ad interloquire con noi. Il Parlamento è il luogo adatto per parlarsi, per confrontarsi. Noi qui non ci stiamo confrontando, Presidente. Siamo arrivati al punto che c'è stato un unico intervento sui nostri emendamenti sollecitato da lei e, invece, l'unica cosa che fa l'altra parte è votare. È vero che è importante anche l'esercizio del voto, ma il Parlamento è fatto per confrontarsi! Voi avete paura di confrontarvi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente. Con la formula *cursus honorum* nella storia dei popoli generalmente si designa un aspetto connaturato con la storia e con la politica. Ebbene, io vorrei richiamare questa formula, anche perché essa, ovviamente, ha trovato una sua applicazione alla storia del nostro paese. Lo dico anche con un atteggiamento benaugurante verso il mio Presidente: è noto a tutti che, in questi cinquant'anni e più di storia repubblicana, in genere, il Presidente di una delle Camere è diventato Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio è poi diventato Presidente della Repubblica.

Ebbene, penso che questo, che appartiene alla dinamica della nostra democrazia, della democrazia di tanti altri paesi come il nostro, se rapportato ad una disciplina come quella che noi stiamo approvando, ponga qualche questione, se non altro di ragionevolezza. Perché se la prerogativa, come la chiamava la collega Mazzoni — con ciò peraltro sottolineando

come sia inadeguato lo strumento della legge ordinaria, ma questo è un altro discorso — non deve diventare privilegio, ebbene, allora una norma di favore, una norma comunque di privilegio non può essere affidata nella sua dimensione temporale all'infinito!

Tra l'altro, nel nostro paese, sempre per quanto riguarda il *cursus honorum*, dobbiamo ricordare che il Presidente della Repubblica, che prima è stato Presidente del Consiglio e prima ancora è stato Presidente della Camera ovvero Presidente del Senato, dopo la scadenza del mandato presidenziale, per norma costituzionale, assume l'incarico di senatore a vita. Ed allora noi chiediamo: in relazione alla realtà del processo, in relazione a quel particolare ed importante processo che è il processo penale, quanto tempo deve durare, per quanto tempo si deve godere, per quanto tempo ci si deve avvalere della disciplina di favore?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, sarebbe interessante conoscere, con riferimento a questa parte della nostra discussione, l'opinione del ministro Castelli che, invece, è assente in quest'aula.

Il ministro Castelli ha presentato al Parlamento un disegno di legge fortemente repressivo nei confronti dei minori che commettono reato (un disegno di legge che non piace neanche alla sua maggioranza) e ha motivato questa forte accentuazione delle pene nei confronti dei minori affermando che il Governo, e in particolare il ministro della giustizia, è dalla parte di Abele.

Sembra che, in questo caso, il ministro si sia dimenticato di Abele e voglia che la giustizia se ne dimentichi. Abele può aspettare, Abele scompare dall'attenzione del legislatore perché, in questo provvedimento, non viene prestata alcuna attenzione alle vittime del reato né viene fornita loro tutela.

Vorrei ricordare ai colleghi che la sospensione che stiamo operando è in aperta